



Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di BOLOGNA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

INFORMAZIONI SOCIETARIE

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.



G19F7Q

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	BOLOGNA (BO) VIA RIVA DI RENO 72 CAP 40122
Domicilio digitale/PEC	immagineritrovata@pec.it
Numero REA	BO - 341717
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	04117290371
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	5

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 04117290371 Data di iscrizione: 19/02/1996 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 20/03/1992
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: L'ATTIVITA' DI RESTAURO, DIGITALIZZAZIONI, E CONSERVAZIONE DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, AUDIOVISIVI, FOTOGRAFICI E CARTACEI; ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE, CONSULENZA, FORMAZIONE E RICERCA NEL ...
Poteri da statuto	L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA': POTRA' PERTANTO COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato, provvedimenti del giudice del Registro Imprese, gruppi societari

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 04117290371
del Registro delle Imprese di BOLOGNA
Precedente numero di iscrizione: BO006-58997
Data iscrizione: 19/02/1996

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 23/11/2023

informazioni costitutive

Denominazione: L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.
Data atto di costituzione: 20/03/1992

iscrizione Registro Società

Data iscrizione: 04/04/1992

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza degli esercizi al 31/12
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società di revisione

organi amministrativi

Oggetto sociale

consiglio di amministrazione (in carica)

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: L'ATTIVITA' DI RESTAURO, DIGITALIZZAZIONI, E CONSERVAZIONE DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, AUDIOVISIVI, FOTOGRAFICI E CARTACEI; ATTIVITA' DI ARCHIVIAZIONE, CONSULENZA, FORMAZIONE E RICERCA NEL SETTORE DEL RESTAURO E DELLA CONSERVAZIONE DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, AUDIOVISIVI, FOTOGRAFICI E CARTACEI; ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA' RESTAURO E CONSERVAZIONE DI MATERIALI CINEMATOGRAFICI, AUDIOVISIVI, FOTOGRAFICI E CARTACEI; PRODUZIONE E CREAZIONE DI MASTER VIDEO, DIGITALI E SU EVENTUALI FUTURI SUPPORTI; NOLEGGIO DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE PER LE ATTIVITA' SUDDETTE, OLTRE A TUTTE LE LAVORAZIONI E TRATTAMENTI DI MATERIALI ED APPARECCHIATURE CINEMATOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE ED ELETTRONICHE.
LA SOCIETA' PUO' SVOLGERE OGNI ATTIVITA', OPERAZIONE E PRESTAZIONE DI CARATTERE INDUSTRIALE, COMMERCIALE E FINANZIARIO, MOBILIARE ED IMMOBILIARE, IVI INCLUSE LE PRESTAZIONI DI GARANZIA, FIDEJUSSIONI, E CONCESSIONI DI PRESTITI A TERZI, NECESSARIA OD UTILE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri

poteri da statuto

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA': POTRA' PERTANTO COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO ALLA DECISIONE DEI SOCI.
LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA', DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO, SPETTA:
- ALL'AMMINISTRATORE UNICO;
- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NEI LIMITI DELLA DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO POTRA' NOMINARE UN DIRETTORE GENERALE A CUI ATTRIBUIRE COMPITI E FUNZIONI TRAMITE APPOSITA DECISIONE.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

ADOZIONE NUOVO TESTO STATUTO SOCIALE CONFORME ALLA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO REGOLATA DAL D.LGS 17 GENNAIO 2003 N. 6.

(16/05/2007)DOMANDA DI ISCRIZIONE DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

deposito statuto aggiornato

25/2/2013: ADOZIONE NUOVO STATUTO
**
22/04/2016: STATUTO AGGIORNATO
**
30/10/2017: STATUTO AGGIORNATO

modifica articoli dello statuto

25/2/2013: ART.10
**
22/04/2016: ART.7-10-15

**provvedimenti del giudice
del Registro Imprese**

gruppi societari

**

30/10/2017: ARTT. 2-7-8-14-15-16

CON ATTO A ROGITO DR. ALBERTO BULDINI DEL 21/01/2022 REP. 9444 SONO STATI
MODIFICATI GLI ARTT. 1-6-8-10-11-14-E 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON DECRETO DEL GIUDICE DEL REGISTRO DEL 4/11/2016(DEPOSITATO IN DATA
9/11/2016) - R.V.G. N. 5706/16 - E' STATA ORDINATA L'ISCRIZIONE, AI SENSI
DELL'ART. 2190 C.C., DELLA FONDAZIONE CINETECA DI BOLOGNA QUALE SOCIO UNICO

20/7/2012: DOMANDA DI MODIFICA DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2022 - Statuto completo

Allegato "C" al n. 6562 di Raccolta

STATUTO

Art. 1) Denominazione

La società si denomina "L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L." senza vincoli di rappresentazione grafica.

Art. 2) Sede sociale e domicilio dei soci

La società ha la sua sede principale nel comune di Bologna.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e depositi sia in Italia che all'estero.

Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale termine potrà essere prorogato. La Società potrà essere anticipatamente sciolta.

Art. 4) Oggetto

La società ha per oggetto: l'attività di restauro, digitalizzazioni, e conservazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e cartacei; attività di archiviazione, consulenza, formazione e ricerca nel settore del restauro e della conservazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e cartacei; attività di progettazione, allestimento e gestione di spazi dedicati alle attività restauro e conservazione di materiali cinematografici, audiovisivi, fotografici e cartacei; produzione e creazione di master video, digitali e su eventuali futuri supporti; noleggio di materiali ed apparecchiature per le attività suddette, oltre a tutte le lavorazioni e trattamenti di materiali ed apparecchiature cinematografiche, fotografiche ed elettroniche.

La società può svolgere ogni attività, operazione e prestazione di carattere industriale, commerciale e finanziario, mobiliare ed immobiliare, ivi incluse le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti a terzi, necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 5) Capitale Sociale

Il capitale sociale ammonta a euro cinquantamila divisibile a norma di Legge.

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengano garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società: peraltro, è in facoltà del socio sostituire dette polizza e fideiussione con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 6) Trasferimento della partecipazione - Recesso - Esclusione

La partecipazione è trasferibile con il consenso, meramente potestativo, di tutti i Soci.

I trasferimenti delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di parte di esse in favore di soggetti diversi dal coniuge, ascendenti e discendenti del socio ce-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 02-02-2022

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.
Codice fiscale: 04117290371

dente, è riservato agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intende procedere all'alienazione totale o parziale della propria partecipazione dovrà darne comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal Registro Imprese: la comunicazione dovrà contenere l'ammontare della partecipazione che egli intende alienare, le generalità del cessionario, il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento.

I soci destinatari dovranno esercitare il diritto di prelazione a ciascuno di essi spettante a mezzo di lettera raccomandata spedita entro trenta giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di risposta affermativa da parte di più soci, la prelazione sarà esercitata in proporzione della partecipazione posseduta da ciascuno. Se qualcuno degli aventi diritto a prelazione non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce proporzionalmente a quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Trascorso il predetto termine di trenta giorni senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato da alcuno, ovvero nel caso in cui esso sia stato esercitato solo parzialmente, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, previo il consenso meramente potestativo di ogni singolo Socio da manifestare, con comunicazione agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal Registro Imprese, entro venti giorni dal predetto termine di trenta giorni.

I soci potranno eseguire, previo consenso individuale degli stessi ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria o creditizia.

La società può inoltre emettere titoli di debito, così come previsto dall'art. 2483 c.c.: la relativa deliberazione dovrà essere adottata con decisione dei soci.

Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte soltanto col consenso di tutti i Soci superstiti. Qualora ciò non fosse ottenuto dagli eredi, questi ultimi avranno diritto ad una somma di denaro pari al valore venale della quota caduta in eredità, determinata col metodo della stima autonoma dell'avviamento.

In caso di successiva introduzione, modificazione o rimozione di vincoli al trasferimento inter vivos o mortis causa delle partecipazioni, i soci che non hanno consentito alla relativa decisione hanno diritto di recedere dalla società secondo la disciplina prevista qui di seguito.

Il socio ha diritto di recesso nei casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima: se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al registro delle imprese, il recesso è esercitato entro trenta giorni dalla intervenuta conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la relativa comunicazione è pervenuta presso la sede sociale ed ha effetto dalla data in cui risulterà integralmente

liquidata la quota al socio recedente. Una volta pervenuta alla società la dichiarazione di recesso essa non potrà essere revocata dal socio recedente se non con il consenso della società medesima: del pari, dopo l'esercizio del diritto di recesso il socio non potrà alienare la propria partecipazione se non con il consenso della società.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso, determinato col metodo della stima autonoma dell'avviamento.

Il rimborso avverrà trascorsi sei mesi dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

Il rimborso della partecipazione può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso l'acquisto in parola potrà anche avvenire per quote diverse o in favore di alcuni soltanto dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Se il rimborso avviene utilizzando riserve disponibili la quota di partecipazione degli altri Soci, una volta che il recesso diviene efficace, si accresce in proporzione alla quota di partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

L'esclusione del socio potrà aver luogo solo nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c.. In tale ipotesi, la valutazione della quota spettante al Socio escluso avverrà con il metodo della stima autonoma dell'avviamento.

Art. 7) Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci delibera sopra le materie previste dal Codice Civile, ed in particolare:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca dell'organo amministrativo, nonché la eventuale determinazione del suo compenso;
- la nomina e la revoca del revisore, nonché il relativo compenso;
- la nomina e la revoca del collegio sindacale o del Sindaco unico, nonché il relativo compenso;
- le modificazioni dello statuto;
- la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
- l'alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti o di un ramo d'azienda;
- le prestazioni di garanzia, fidejussioni, e concessioni di prestiti nonché la concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- l'assunzione di mutui non chirografari;
- l'acquisizione o dismissione di partecipazioni societarie;
- l'anticipato scioglimento della Società.

Hanno diritto di voto i soci iscritti al Registro delle Imprese, ad eccezione dei soci morosi e dei soci la cui polizza assicurativa o fideiussione bancaria siano scadute o divenute inefficaci. In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

Art. 8) Assemblea: funzionamento

L'assemblea dei soci è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, dall'organo amministrativo, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante raccomandata o per consegna a mano o via PEC o via posta elettronica ordinaria, da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare: potrà essere inoltre prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non raggiunga il quorum previsto. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (questi ultimi se nominati) sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (se nominati) non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale essi dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, nel caso in cui fosse stato nominato il Consiglio d'Amministrazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dal Presidente dell'assemblea con esclusione, in ogni caso, dello scrutinio segreto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare soltanto da altro socio per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco. La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né ai sindaci o al revisore se nominato, né ai dipendenti della società.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate con verbale firmato dal presidente e dal segretario designato dall'assemblea anche tra i non soci.

Nei casi di legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. Il verbale dovrà contenere le indicazioni previste dall'art. 2375 Codice Civile e dovrà essere trascritto dagli amministratori nel libro delle deliberazioni delle assemblee dei soci.

L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle assemblee è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro Imprese alla data dell'inizio della procedura di convocazione: qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo socio potrà esibire estratto del Registro Imprese.

Le delibere dei soci devono sempre essere adottate con il metodo assembleare, perciò con contestualità di tempo: sarà del pari considerata valida la assemblea in video o teleconferenza, mediante strumenti di comunicazione audiovisiva, purché tali da garantire l'identificazione dei partecipanti.

Art. 9) - Quorum

Le delibere dei soci saranno adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili in Assemblea dei Soci rispetto al totale dei voti esprimibili dagli aventi diritto, presenti o assenti che siano, in prima convocazione; con la maggioranza dei voti esprimibili in As-

semblea dei Soci rispetto al totale dei voti esprimibili dagli intervenuti in seconda convocazione, fatte salve le eventuali superiori maggioranze previste dalla legge con norma inderogabile.

Art. 10) - Amministrazione

La società potrà essere amministrata, alternativamente, a seconda di quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci; non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c.; sono rieleggibili; sono tenuti ad osservare le norme circa il divieto di concorrenza previste dal Codice Civile, salvo specifica autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato oppure per il tempo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci all'atto della nomina. In caso di nomina a tempo determinato, la scadenza deve coincidere con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso in cui venissero meno uno o più membri costituenti la minoranza dell'organo amministrativo, gli amministratori superstiti dovranno convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci affinché quest'ultima provveda alla sostituzione dei membri venuti meno.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina.

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 11) Compenso

Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un emolumento annuo nella misura eventualmente stabilita da decisione dei soci all'atto della loro elezione, o successivamente, che può essere determinato in misura anche diversa fra i componenti del Consiglio in ragione delle rispettive competenze attribuite. Agli amministratori spetterà altresì, se e nella misura in cui sarà eventualmente deliberata dall'assemblea dei soci, una ulteriore indennità per le trasferte al di fuori del territorio comunale effettuate per causa del loro ufficio.

Art. 12) Poteri

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società: potrà pertanto compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto riservano alla decisione dei soci.

Art. 13) Rappresentanza

La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo potrà nominare un Direttore Generale a cui attribuire compiti e funzioni tramite apposita decisione.

Art 14) Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, e comunque in tutti i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.c., è così regolato:

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che l'Amministratore Delegato o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dal revisore o dal collegio sindacale o dal sindaco unico, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori ed al collegio sindacale o al sindaco unico a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, PEC o messaggio di posta elettronica ordinaria all'indirizzo ed ai recapiti comunicati alla società.

La Presidenza della riunione è assunta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da altro membro del consiglio eletto tra i membri presenti alla seduta.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono intervenire e deliberare anche tramite videoconferenza o teleconferenza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti: in caso di parità di voti, se presente, vale il voto del Presidente, altrimenti la decisione si intende respinta.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

Le decisioni degli amministratori, ad eccezione delle materie previste dall'ultimo comma dell'art. 2475 c.5 c.c., potranno essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto: in tal caso, il testo della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto da uno o più amministratori e viene sottoposto a ciascun amministratore e, se nominati, al collegio sindacale o al sindaco unico a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di PEC o posta elettronica ordinaria.

Sarà del pari considerata eseguita la comunicazione ove il testo della decisione sia datato e sottoscritto per presa visione del consigliere, revisore o sindaco interpellato. Ciascun amministratore, se lo ritiene, presta il suo consenso per iscritto sottoscrivendo il testo predisposto ed inviando lo stesso presso la sede sociale entro il termine previsto. Il mancato invio di una risposta nel termine previsto importa astensione.

La decisione si perfeziona validamente quando tutti gli amministratori siano stati interpellati e almeno la maggioranza abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso alla decisione proposta. La decisione assumerà la

data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto. Spetta al Presidente comunicare i risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, astenuti e contrari;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Art. 15) Revisore

L'Assemblea dei Soci elegge può eleggere un Revisore unico.

La nomina di Revisore può essere attribuita ad una persona fisica o ad una società di revisione.

Il revisore resta in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del terzo esercizio. Dovrà essere scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e non dovrà versare nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 2399 c.c.

Il revisore esercita il controllo contabile di cui all'art. 2409-ter.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina.

Art. 16) Collegio Sindacale o Sindaco Unico

L'Assemblea dei Soci può eleggere, attribuendo, facoltativamente, anche le funzioni di controllo contabile, un collegio dei sindaci o, in alternativa, un Sindaco unico.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti e funzionanti a norma di legge.

Il collegio sindacale o il Sindaco unico restano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del terzo esercizio, e sono rieleggibili.

Il compenso dei membri del collegio sindacale o del Sindaco Unico è determinato dai soci all'atto di nomina.

Art. 17) Esercizio sociale e bilanci

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centoottanta giorni dal termine dell'esercizio precedente; in questi casi, gli amministratori segnalano entro il termine ordinario, nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Art. 18) Utili

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento da destinare alla riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 19) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge ovvero per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci determinerà altresì le modalità della liquidazione e nominerà un liquidatore, indicandone i poteri ed il compenso.

Art. 20) Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Nel caso in cui la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si appli-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 02-02-2022

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.
Codice fiscale: 04117290371

cheranno, in quanto compatibili le norme in tema di società per azioni.
Firmato: Anna Zucchini
Firmato: Alberto Buldini (I.S.)

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 02-02-2022

L'IMMAGINE RITROVATA S.R.L.
Codice fiscale: 04117290371

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Firmato digitalmente Alberto Buldini

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.